

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AD AVVOCATI INTERNI

INDICE:

Art. 1 - Oggetto	pag. 2
Art. 2 - Ambito soggettivo	pag. 2
Art. 3 – Presupposti.....	pag. 3
Art. 4 – Modalità di riparto del compenso.....	pag. 3
Art. 5 – Oneri accessori ai compensi professionali.....	pag. 6
Art. 6 – Modalità di liquidazione del compenso.....	pag. 6
Art. 7 – Criteri di attribuzione degli incarichi.....	pag. 7
Art. 8 – Spese iscrizione all’Albo e crediti formativi.....	pag. 8
Art. 9 - Decorrenza.....	pag. 8

Il presente Regolamento è elaborato in esecuzione della disciplina dettata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- 1- Legge n. 114 del 11.08.2014 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- 2- Legge n. 247 del 31.12.2012 recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”;
- 3- Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31.12.2012 n. 247”.

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la corresponsione degli onorari ai dipendenti avvocati dell’Azienda nei limiti e con le modalità di seguito specificati.

Il riconoscimento e la relativa corresponsione avvengono nel rispetto della normativa riportata in premesse.

Art. 2 Ambito soggettivo

Il presente Regolamento si applica a favore del dipendente regolarmente iscritto all’Elenco Speciale dell’Albo degli Avvocati di cui all’art. 23 Legge 31.12.2012 n. 247.

L’avvocato dell’Ente, in quanto dipendente pubblico, è soggetto alle norme che regolano i rapporti di pubblico impiego, e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense, rivestendo il duplice status di professionista legale e dipendente di una pubblica amministrazione.

Art. 3 Presupposti

I compensi professionali vengono corrisposti nei seguenti casi:

- a) sentenza favorevole all'Azienda Sanitaria con liquidazione giudiziaria delle spese di lite a carico della controparte soccombente;
- b) sentenza favorevole all'Azienda sanitaria con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.

Per “sentenza favorevole”, di cui all'art. 9 del decreto legge n. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, e come indicato al punto 3.1 del presente regolamento, si intende:

- i) per “sentenza”, qualsiasi provvedimento giurisdizionale pronunciato da una Autorità giudiziaria, in occasione di una controversia ove è presente un avvocato dipendente dell'Ente;
- ii) per “favorevole”, qualsiasi provvedimento che, pur non pronunciando nel merito della controversia, anche rigettando in tutto o in parte le pretese avanzate da controparte e/o accogliendo in tutto o in parte le domande/eccezioni svolte dell'Azienda, definisce il procedimento con esito vantaggioso per l'Ente.

L'avvocato dipendente, regolarmente iscritto all'Elenco Speciale, ha diritto ai compensi professionali soltanto nell'ipotesi di provvedimento favorevole all'Ente, ossia quando siano rigettate le pretese avanzate da controparte o accolte le domande dell'Azienda. Pertanto, il diritto alla corresponsione degli onorari sussiste se il provvedimento emesso dal giudice condanna la controparte soccombente al pagamento delle spese di lite o le compensa integralmente fra le parti.

Art. 4 Modalità di riparto del compenso

Nel caso di sentenza favorevole all'Azienda Sanitaria con liquidazione giudiziaria delle spese di lite a carico della controparte soccombente, il compenso professionale – previo

effettivo recupero nei confronti della parte soccombente – è corrisposto in favore del dipendente avvocato, che ha esercitato il patrocinio, nella misura pari al 80% dell'onorario complessivo e delle spese accessorie liquidate dall'Autorità Giudiziaria. Il restante 20% viene acquisito al bilancio dell'Azienda a copertura delle spese generali e delle eventuali spese di domiciliazione. Le spese vive liquidate saranno comunque acquisite al bilancio aziendale.

In caso di mandato congiunto a più avvocati interni, le quote di cui sopra vengono ripartite fra gli avvocati dipendenti in pari misura, salvo diversa disposizione del dirigente responsabile dell'avvocatura interna.

I compensi professionali descritti all'art. 3 del presente regolamento, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al rispettivo trattamento economico annuo complessivo in godimento, calcolato al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e delle ritenute fiscali. La parte eccedente che dovesse residuale, verrà incamerata al bilancio aziendale.

In caso di pronuncia favorevole all'Azienda Sanitaria, con compensazione integrale delle spese legali, all'avvocato dipendente che ha esercitato il patrocinio è dovuta la liquidazione del compenso determinato in base ai parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 ridotti del 60%. La congruità delle notule, dovrà essere attestata dal responsabile dell'U.O. Affari Generali o da altro Dirigente in possesso di adeguata professionalità individuato dalla Direzione Amministrativa.

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014 “In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013”.

Considerato che:

- per l'anno 2013 nei bilanci delle Aziende Sanitarie non era previsto alcuno stanziamento in quanto agli avvocati dipendenti non era riconosciuto il diritto alle propine in caso di contenzioso

con esito favorevole e compensazione integrale delle spese;


- secondo l'orientamento pacifico della Corte dei Conti nell'evenienza di mancato o insufficiente stanziamento nel 2013 delle somme necessarie alla liquidazione degli onorari maturati, in caso di decisione favorevole all'Ente con compensazione delle spese, per non penalizzare gli avvocati dipendenti e creare disparità di trattamento tra il personale delle diverse amministrazioni occorre individuare criteri alternativi e razionali per la costituzione del fondo;
- che tra i criteri suggeriti dalla Corte vi è quello di parametrare l'ammontare delle competenze all'importo che sarebbe maturato in favore degli avvocati nelle cause con compensazione delle spese nel 2013 (Sez. Corte dei Conti controllo Puglia n. 49/2014/PAR. – Sez. Corte dei Conti controllo Liguria 82/2015/PAR. – Sez. Corte dei Conti controllo n. 118/2016/PAR.);
- che sulla base delle sentenze di cui all'elenco allegato al presente regolamento tale importo può essere correttamente determinato in €. 74.422,70;

si ritiene congruo costituire il fondo per il pagamento delle cause compensate nella corrispondente misura annua pari ad €. 74.422,70.

In caso di affidamento di incarico professionale ad uno o più avvocati esterni, in via congiunta e disgiunta con un avvocato interno, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'Ente e con condanna della controparte alla refusione delle spese legali, al dipendente avvocato è dovuta l'eventuale differenza, se superiore, tra la somma versata dal soccombente e quella corrisposta al legale esterno.

In caso di affidamento di incarico professionale ad uno o più avvocati esterni, in via congiunta e disgiunta con un avvocato interno, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'Ente e con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite, al dipendente avvocato interno non è dovuto alcun compenso, salvo diversa regolamentazione pattizia al momento del conferimento dell'incarico.

L'Azienda, in sede di predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria, considera le risorse necessarie per l'eventuale corresponsione delle spese legali compensate dall'organo giudicante che in assenza di impiego in corso d'esercizio andranno a migliorare il risultato di amministrazione.



In via provvisoria, per i giudizi pendenti alla data del 28.10.2025, i compensi di cui all'art. 4, saranno suddivisi in parti uguali tra tutti gli Avvocati assegnati all'avvocatura tenuto conto delle fasi difensive effettivamente svolte.

In caso di revoca della procura all'avvocato incaricato verranno corrisposti gli onorari per le fasi della vertenza patrocinata.

Per le costituzioni in giudizio successive alla data del 28 ottobre 2025 approvazione del presente regolamento, i compensi di cui all'articolo 4 saranno appannaggio per il 70% all'avvocato costituito e per il rimanente 30% sarà ripartito tra gli avvocati assegnati all'ufficio nel periodo di durata della causa.

Art. 5. Oneri accessori ai compensi professionali

In tema di calcolo degli oneri di legge per gli avvocati pubblici è da riconoscersi una parificazione tra avvocati del libero foro ed avvocati pubblici anche sotto il profilo contributivo e previdenziale, tenuto conto delle peculiarità della normativa pubblicistica. Ne consegue che alla parte soccombente incombe non solo il pagamento di diritti ed onorari ma altresì di un importo corrispondente agli oneri accessori anche per il dipendente pubblico.

Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese, l'ammontare dei compensi dovuti all'avvocato dipendente è quello determinato dal Giudice purché effettivamente incassato e da erogare al netto degli oneri a carico dell'Ente.

Con riguardo all'IRAP non può essere trattenuta sul compenso dei dipendenti avvocati e quindi rimane integralmente a carico dell'Azienda (Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 21398/2019, Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 407/2019).

Art. 6 Modalità di liquidazione del compenso

In caso di condanna alle spese della parte soccombente, il dipendente avvocato richiede alla controparte il pagamento della somma indicata in sentenza, informando il Servizio Risorse Economico-Finanziarie che emette idoneo documento contabile, contenente la somma riportata in sentenza, oltre agli accessori ed oneri previdenziali come per legge, e gli estremi bancari per il pagamento a favore dell'Azienda.

A fronte dell'acquisizione della suddetta somma al bilancio aziendale, il Servizio Risorse Economico-Finanziarie comunica l'avvenuto introito all'Ufficio legale che provvede ad effettuare la richiesta di liquidazione al Servizio Gestione Economica del Personale, tenuto conto delle modalità di riparto indicate al precedente art. 4.

La liquidazione del compenso avviene sul primo cedolino stipendiale utile successivo alla richiesta di liquidazione.

I compensi professionali per cui sia maturato il diritto spettano ai dipendenti avvocati, anche collocati a riposo, nei limiti del relativo termine prescrizione.

In caso di sentenza favorevole all'Azienda con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite, il dipendente avvocato inoltra, il provvedimento giudiziale al Servizio Legale competente per la successiva richiesta di liquidazione al Servizio Gestione Economica del Personale, quantificando i compensi derivanti dallo stesso in base alla previsione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ridotti del 60%. L'avvocato patrocinatore predispone apposita nota contenente la quantificazione del compenso come sopra precisato. Al fine della liquidazione delle somme relative a sentenze favorevoli con compensazione delle spese l'U.O.C. Gestione Economico Finanziario, costituisce il fondo per gli anni 2022-2023-2024-2025 e successivi per l'importo annuale indicato all'articolo 4.

La liquidazione del compenso avviene sul primo cedolino stipendiale utile successivo alla richiesta di liquidazione.

Art. 7 Criteri di attribuzione degli incarichi

Ai fini della difesa tecnica, nei procedimenti in cui è obbligatoria l'assistenza di un legale, l'Azienda si avvale prioritariamente dei propri dipendenti abilitati alla professione di avvocato ed iscritti nell'apposito Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

In presenza di più avvocati interni, l'attribuzione delle cause da parte del Dirigente responsabile dell'Avvocatura interna avviene in base ad un criterio di rotazione, tenuto conto dei carichi di lavoro, dell'esperienza e professionalità maturata dai singoli avvocati dipendenti, oltre che del rendimento individuale e della puntualità negli adempimenti

processuali.

Art. 8 Spese iscrizione all'Albo e crediti formativi

Le spese di iscrizione dei dipendenti all'Albo degli Avvocati – Elenco Speciale sono rimborsate all'avente diritto o liquidate direttamente dall'Ente datore di lavoro, tenuto conto del vincolo di esclusività intercorrente (Corte di Cassazione, sentenza n.7776 del 16.04.2015).

All'avvocato iscritto all'Albo è garantita la partecipazione a corsi di formazione o convegni, al fine di ottemperare all'obbligo di formazione permanente continua secondo la normativa stabilita dalla Legge professionale forense.

Art. 9 Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione e si applica anche alle cause instaurate prima dell'entrata in vigore dello stesso per le quali possono essere attivate e/o sono in corso le procedure di recupero delle somme, o quest'ultime sono state già recuperate, non precludendo il diritto a percepire eventuali compensi maturati o maturandi con riferimento alle sentenze o analoghi provvedimenti depositati dopo la data del 1/1/2022.